

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Per le politiche finanziarie, del personale, statuto, regolamenti e per l'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo

ART.1 COSTITUZIONE

1. E' costituita la Commissione Consiliare permanente per le politiche finanziarie, del personale, per lo Statuto, per i regolamenti e per l'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo
2. La Commissione ha compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del Consiglio Comunale e svolge funzioni di garanzia e controllo sugli atti fondamentali del comune

ART.2 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. La Commissione è composta da n.7 Consiglieri effettivi ed altrettanti supplenti in proporzione dei gruppi rappresentati in Consiglio.
2. Nei casi di impossibilità a partecipare alle sedute della Commissione, ciascun consigliere può delegare un sostituto supplente
3. Il Sindaco e i membri della Giunta Comunale non possono essere nominati quali componenti della Commissione.
4. L'elezione avviene con votazione segreta e con voto limitato ad 1 componente. Sono eletti i consiglieri comunali che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. L'elezione avviene entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'elezione del Sindaco .

ART.3 INSEDIAMENTO

1. Resa esecutiva la delibera di elezione della commissione, il Sindaco con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della commissione;
 - b) la nomina del Presidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco senza diritto di voto e per indicare alla Commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

ART.4 NOMINA DEL PRESIDENTE

1. La Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente tra i membri dei gruppi di minoranza in applicazione dell'art. 13, 5^a comma dello statuto comunale.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo

nominativo.

3. E' eletto Presidente chi riporta il maggiore numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento; nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.
5. Ad insediamento avvenuto, ed elezioni attuate, il Sindaco dà notizia dei fatti avvenuti al Consiglio Comunale nella riunione successiva all'insediamento.

ART.5 PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede la Commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente esprime, attraverso una relazione illustrativa in Consiglio Comunale, il parere della Commissione stessa sugli argomenti trattati. Il Presidente inoltre, relaziona annualmente, in Consiglio Comunale, l'andamento dei lavori della stessa.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal componente della commissione più anziano di età presente alla seduta e appartenente ai gruppi di minoranza consiliare.

ART.6 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto, almeno dieci giorni prima della seduta. Alla convocazione dovrà essere allegato il materiale, oggetto di votazione, posto all'ordine del giorno. In caso di comunicazioni urgenti di Sindaco e assessori la convocazione può essere telefonica con un preavviso di 24 ore.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo pretorio nei giorni precedenti la convocazione, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate, dal Presidente o per determinazione autonoma, o su richiesta scritta depositata presso la segreteria del comune:
 - a) del Sindaco;
 - b) di 1/3 dei componenti la commissione;
 - c) dell'Assessore competente per materia.
4. Nelle eventualità sopra riportate, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato dal Presidente o dal membro anziano, in caso di impedimento del primo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato sia al Sindaco, sia all'Assessore competente per materia.
6. La Commissione non può essere riunita nello stesso giorno - orario -in cui è convocato il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale.
7. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese, salvi i casi di urgenza.

ART.7

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI, ALLE SEDUTE

1. Il Sindaco e l'Assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal Sindaco, possono presenziare ai lavori della Commissione.
2. Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti ai capi gruppo consiliari.
3. I Consiglieri comunali non componenti intervengono ai lavori della Commissione solo quali uditori.
4. Le sedute sono pubbliche. Le sedute sono segrete quando vengono affrontati problemi che attengono alla riservatezza di persone o imprese. La decisione di effettuare la seduta segreta è adottata con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART.8

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza dei voti.
3. Nel caso di parità di voti, la proposta è respinta.
4. Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.

ART.9

LUOGO DELLE RIUNIONI

1. Le sedute della Commissione si svolgono presso la sede dell'Amministrazione Comunale o in altro luogo messo a disposizione dalla stessa.

ART. 10

DEL SEGRETARIO E DEI VERBALI

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale nominato con deliberazione della Giunta Comunale. La partecipazione alle sedute costituisce per il personale obbligo di

servizio anche se le stesse si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro.

4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della commissione, al Sindaco e alla sede di ogni gruppo consiliare.
7. Il segretario cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco.

II FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 11 PARERI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione consiliare esprime un parere in ordine a tutti i problemi riguardanti la commissione stessa, ed in particolare sulle seguenti materie:
 - 1) statuti del Comune e delle aziende speciali;
 - 2) regolamenti comunali di competenza consiliare;
2. La commissione esercita le funzioni di garanzia e controllo invitando il Sindaco o l'assessore competente a relazionare sulle materie di seguito indicate:
 - 1) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - 2) le relazioni previsionali programmatiche;
 - 3) piani finanziari e programmi e stato dei lavori delle opere pubbliche;
 - 4) bilanci annuali e pluriennali;
 - 5) conti consuntivi;
 - 6) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province;
 - 7) costituzione e modificazione di forme associative;
 - 8) istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - 9) costituzione di istituzioni;
 - 10) costituzione di aziende speciali;
 - 11) costituzione di consorzi intercomunali o provinciali;
 - 12) partecipazione del comune o della provincia a società di capitali;
3. La commissione consiliare, tramite il presidente, su problemi riguardanti le materie di sua competenza, può avanzare proposte che saranno sottoposte all'esame della Giunta comunale che formulerà una propria proposta.

ART. 12 RICHIESTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE

1. Il Sindaco o l'assessore competente per materia possono richiedere il parere della commissione sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale nei casi previsti dall'art. 11, 2^a comma.
2. Il Sindaco o l'assessore competente per materia richiedono obbligatoriamente il parere della commissione sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale nei casi previsti dall'art. 11, 1^a comma.

3. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, e non superiore a 40 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.
4. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della commissione.
5. Qualora il richiedente il parere intenda discostarsi da quanto formulato dalla Commissione sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, deve darne comunicazione alla Commissione contestualmente alla convocazione dei capigruppo consiliari.

ART. 13

RELAZIONE DI ESPERTI, DIRETTORI DI SETTORE O RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Il presidente, su richiesta della commissione, può richiedere al Sindaco o all'assessore preposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia.
2. Potrà, altresì, invitare i direttori di settore e/o i responsabili di servizi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione. La partecipazione del personale costituisce obbligo di servizio anche se la prestazione lavorativa si svolge al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 14

DOVERI, DECADENZA, INDENNITA'

1. Ai consiglieri componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 267/2000.
2. Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale ed ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo le previsioni del D.lgs. n. 267/2000.
3. Il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.
4. L'azione di decadenza è promossa da qualsiasi componente della Commissione stessa che richiede al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la proposta di deliberazione della decadenza stessa.
5. Al fine di evitare di aggravare il procedimento amministrativo di adozione degli atti di competenza degli organi del Comune, le funzioni della Commissione si informano ai principi di efficacia, economicità e trasparenza.

